

AVVISO PUBBLICO
PROFESSIONI DI GUIDA TURISTICA E DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO
PROCEDURA DI AMMISSIONE ALLA VERIFICA DELLE CONOSCENZE IN
ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 980/2008

ART. 1 - PREMESSA

1. Con Deliberazione di Giunta Regionale 06 giugno 2008, n. 980:
 - sono stati approvati gli indirizzi inerenti alle disposizioni contenute nella Legge Regionale 16 marzo 1986, n. 11, disciplinante le professioni turistiche, alla luce dei principi introdotti dall'art. 10, comma 4, del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla Legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40;
 - in particolare, per i soggetti in possesso dei titoli di studio indicati all'art. 10, comma 4, del decreto legge n. 7/2007, è stata definita una modalità semplificata di accesso alle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico, consistente nella verifica, mediante colloquio, delle capacità e delle conoscenze richieste da parte di un'apposita Commissione;
 - inoltre, per i soggetti già abilitati all'esercizio della professione di guida turistica e di accompagnatore turistico della Regione Campania, ed in possesso dei suddetti titoli accademici, è stata prevista la possibilità di conseguimento dell'estensione linguistica mediante partecipazione alla medesima procedura di accertamento di cui sopra, limitatamente alla/e lingua/e per cui si richiede l'estensione.

ART. 2 - FINALITA'

1. La finalità della previsione di cui alla D.G.R. n. 980/2008 è di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonché di assicurare la tutela dei consumatori finali mediante migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di servizi

ART. 3 - DESTINATARI

1. Il presente avviso è rivolto a:
 - a) titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente¹, per quanto concerne l'attività di guida turistica;
 - b) titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica² o titolo equipollente³, per quanto concerne l'attività di accompagnatore turistico;
 - c) guide turistiche della Regione Campania, in possesso dei titoli di studio indicati alla lettera

¹ In base al parere prot. 1924 del 29 novembre 2007 del C.U.N. (Consiglio Universitario Nazionale), per l'accesso alla professione di guida turistica, nella dizione dell'art. 10, comma 4, del decreto legge n. 7/2007, vanno ricomprese le lauree di vecchio ordinamento in Lettere con indirizzo in Storia dell'arte o in Archeologia e le Lauree magistrali di II livello classi 2/S e 95/S.

² Per laurea o diploma universitario in materia turistica, qualora non espressamente denominato, si intende il titolo rilasciato al termine di qualsiasi corso di studi universitario, che, tra le sue materie, comprenda, oltre alle lingue straniere per cui si chiede l'abilitazione, almeno una delle materie di esame per accompagnatore turistico previste dalla legge regionale n. 11/1986 all'art. 7, lett. C).

Le materie di cui alla normativa regionale consistono in: 1) storia d'Italia in particolare e nozioni di storia europea; 2) geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea; 3) discipline relative alla comunicazione ed ai trasporti; 4) legislazione ed organizzazione turistica, nonché doganale; 5) tecnica professionale (compiti e metodologia).

³ In base al parere prot. 661\BC del 27 marzo 2008 del C.U.N. (Consiglio Universitario Nazionale), per l'accesso alla professione di accompagnatore turistico si considerano equipollenti i titoli di laurea (triennale) in Beni Culturali (classe 13 in riferimento al D.M. 509/99 e classe 1 in riferimento al D.M. 270/04) e in Scienze del Turismo (classe 39 in riferimento al D.M. 509/99 e classe 15 in riferimento al D.M. 270/04.)

- a), per quanto concerne l'estensione linguistica dell'abilitazione;
 d) accompagnatori turistici della Regione Campania, in possesso dei titoli di studio indicati alla lettera b), per quanto concerne l'estensione linguistica dell'abilitazione.

2. Eventuali equipollenze con i titoli espressamente sopra indicati alle lett. a) e b) devono essere dimostrati dagli interessati, producendo la documentazione attestante l'equipollenza rilasciata dal Ministero dell'Università o dall'Ateneo⁴.

ART. 4 - DOMANDA

1. Per essere ammessi alla verifica finalizzata all'esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico ovvero all'estensione linguistica dell'abilitazione alle medesime professioni, i soggetti di cui all'art. 3.1 devono presentare apposita istanza, in carta semplice, indirizzata a "Regione Campania - Assessorato al Turismo e Beni Culturali - Settore Sviluppo e Promozione Turismo - Centro Direzionale - Isola C5 V piano - 80143 Napoli".

2. Al fine di agevolare ciascuna tipologia di utenti, sono stati predisposti i seguenti moduli di domanda:

- Fac-simile A): "Domanda di ammissione finalizzata all'esercizio dell'attività di Guida Turistica della Regione Campania";
- Fac-simile B): "Domanda di ammissione finalizzata all'esercizio dell'attività di Accompagnatore Turistico della Regione Campania";
- Fac-simile C): "Domanda di estensione linguistica dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di Guida Turistica della Regione Campania";
- Fac-simile D): "Domanda di estensione linguistica dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di Accompagnatore Turistico della Regione Campania".

3. L'istanza potrà essere formulata avvalendosi dell'apposito fac-simile o, comunque, attenendosi alle indicazioni nel medesimo contenute.

ART. 5 - VERIFICA

1. **Per i soggetti di cui all'art. 3.1, lett. a):**

la verifica della conoscenza delle lingue (una o più) indicate nella domanda e del territorio di riferimento (inteso come patrimonio culturale della Regione Campania⁵) avviene mediante colloquio da realizzarsi con cadenza almeno trimestrale, dal quale si deve evincere anche la capacità di valorizzazione e di comunicazione delle risorse turistiche della Campania.

La verifica delle conoscenze viene effettuata da una Commissione, appositamente istituita con validità annuale, composta da docenti od esperti in ciascuna delle lingue indicate e nella conoscenza del patrimonio culturale campano⁶, oltre che da un funzionario dell'Assessorato al Turismo e Beni Culturali - Settore Sviluppo e Promozione Turismo, con funzioni di segretario. La Commissione è integrabile con un esperto della comunicazione.

In caso di esito positivo del procedimento di accertamento, il richiedente viene iscritto nell'Albo regionale delle guide turistiche, con l'annotazione della legge n. 40/2007 quale riferimento normativo, ed ottiene il rilascio del tesserino identificativo.

⁴ Si precisa che l'equipollenza dei titoli di studio non rientra tra gli stati, qualità personali e fatti oggetto di accertamento d'ufficio da parte dell'amministrazione regionale procedente, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

⁵ Ossia come conoscenza di monumenti, opere d'arte in qualsiasi forma esposte, musei, scavi archeologici, complessi architettonici, urbanistici, paesaggistici e di quant'altro è significativo della civiltà e della realtà sociale e produttiva con riferimento all'intero territorio della Regione Campania.

⁶ Vedi nota n. 5.

2. Per i soggetti di cui all'art. 3.1, lett. b):

la verifica della conoscenza delle lingue (due o più) indicate nella domanda e delle materie di cui alla legge regionale n. 11/1986, art. 7, lett. C)⁷ non oggetto di prove sostenute durante il corso universitario, avviene mediante colloquio, con cadenza almeno trimestrale.

La verifica delle conoscenze viene effettuata da una Commissione, appositamente istituita con validità annuale, composta da docenti od esperti in ciascuna delle lingue indicate e nella conoscenza delle materie di cui alla legge Regionale n. 11/1986, art. 7, lett. C quando non siano state oggetto del corso di studi, da un esperto nelle discipline della comunicazione e dei trasporti, oltre che da un funzionario dell'Assessorato al Turismo e Beni Culturali - Settore Sviluppo e Promozione Turismo, con funzioni di segretario.

In caso di esito positivo del procedimento di accertamento, il richiedente viene iscritto nell'Albo regionale degli accompagnatori turistici, con l'annotazione della legge n. 40/2007 quale riferimento normativo, ed ottiene il rilascio del tesserino identificativo.

3. Per i soggetti di cui all'art. 3.1, lett. c) e d):

la verifica della conoscenza delle lingue straniere (una o più) per le quali si richiede l'estensione dell'abilitazione avviene mediante colloquio, avvalendosi della procedura di accertamento sopra descritta.

In caso di esito positivo del procedimento di accertamento, la lingua straniera viene annotata sul tesserino del richiedente.

4. La Commissione di cui sopra verrà nominata con provvedimento del Settore Sviluppo e Promozione Turismo.

ART. 6 - TERMNI DEL PROCEDIMENTO

1. In caso di esito positivo del procedimento di verifica sopra descritto, l'ufficio competente provvederà, previa produzione della documentazione comprovante fatti e stati dichiarati nella domanda, all'iscrizione negli Albi regionali delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici ovvero all'annotazione delle ulteriori lingue sul tesserino professionale, nel termine massimo di cui alla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii..

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Somma (*recapiti: tel. 081/7968521-081/7968986; fax 081/7968528; mail: m.somma@regione.campania.it*) dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo sito al Centro Direzionale - Isola C5 V piano – 80143 Napoli.

ART. 8 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e/o regolamentato nel presente atto, si rinvia alla D.G.R. n. 980/2008.

ART. 9 - PRIVACY

1. I dati di cui l'Amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

ART. 10 – PUBBLICITA'

1. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del presente atto e di quelli successivi inerenti alla procedura in esame è da intendersi, a tutti gli effetti, quale notifica agli interessati.

⁷ Vedi nota 2.